



# CITTA' DI CARBONIA

Provincia del Sud Sardegna

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NUMERO 213 DEL 07-10-2022

**OGGETTO:** DEFINIZIONE OBIETTIVI SPESE DI FUNZIONAMENTO SOCIETÀ SO.MI.CA S.P.A. - BIENNIO 2022 - 2023

L'anno duemilaventidue, il giorno sette del mese di Ottobre, con inizio alle ore 13:42, nel Palazzo municipale si è riunita la Giunta comunale composta dal Sindaco e dai sotto elencati Assessori:

Cognome e Nome	Referenza	Presente	Assente
MORITTU PIETRO	Sindaco	X	
STIVALETTA MICHELE	Vice Sindaco	Videoconferenza	
PUDDU KATIA	Assessore	Videoconferenza	
MELI GIORGIA	Assessore	X	
MELAS ANTONIETTA	Assessore	Videoconferenza	
PORCU PIERANGELO	Assessore	X	
MASCIA STEFANO	Assessore	Videoconferenza	
GIBILLINI ROBERTO	Assessore	Videoconferenza	

N° Presenti: 8 – N° Assenti: 0

Partecipa alla seduta il Segretario Generale: Dott.ssa MARCELLO ANTONELLA

Il Sindaco Dott. PIETRO MORITTU, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

### LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione formulata dal SEGRETARIO GENERALE di seguito riportata;

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Ad unanimità di voti

DELIBERA

Di approvare la seguente proposta di deliberazione:

## IL SINDACO

VISTO l'art. 19, commi 5, 6 e 7 del D. Lgs. n. 175 del 19/08/2016, Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), il quale testualmente recita:

*“5. Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale.*

*6. Le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello.*

*7. I provvedimenti e i contratti di cui ai commi 5 e 6 sono pubblicati sul sito istituzionale della società e delle pubbliche amministrazioni socie. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano l'articolo 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.”*

RILEVATO che:

- prima dell'entrata in vigore del TUSP, la norma di riferimento, in materia di contenimento delle spese delle società partecipate, era rappresentata dal comma 2-bis dell'art. 18 del D.L. 112/2008 (introdotto dall'art. 19, comma 1, del Dl. n. 78/09) il quale prevedeva che: *“Le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto per l'amministrazione controllante, anche alle società a partecipazione pubblica totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. Le predette società adeguano, inoltre, le proprie politiche di personale alle disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti in materia di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze.”*;
- il suddetto comma 2-bis dell'art. 18 del D.L. 112/2008 fu sostituito dall'art. 1, comma 557, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, e, successivamente, dall'art. 4, comma 12-bis, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89. Infine, il suddetto comma fu modificato dall'art. 3, comma 5-quinquies, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, come segue: *“Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo si attengono al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni del personale. A tal fine l'ente controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce, per ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo, specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera”*;
- l'art. 27, comma 1, lett. b), del TUSP, è intervenuto ulteriormente sul comma 2-bis, dell'art. 18, del D.L. 112/2008, sostituendo le parole: *“Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo”*, con le seguenti: *“Le aziende speciali e le istituzioni”*.

PRESO ATTO che:

- a seguito dell'entrata in vigore del TUSP, la normativa vigente in materia di spese delle società partecipate è l'art. 19, comma 5, del suddetto decreto. L'art. 19, comma 5, del TUSP stabilisce, a carico delle Amministrazioni pubbliche, l'obbligo di fissare, con propri provvedimenti, gli obiettivi specifici, sia annuali che pluriennali, a cui le società devono tendere, con riferimento al complesso delle spese di funzionamento, fra cui vi rientrano anche quelle relative al personale. La norma in questione permette all'ente socio un approccio flessibile alla problematica assunzionale, posto che non contiene richiami diretti alle norme di finanza pubblica che valgono per le spese, complessive ed individuali, del personale dipendente da enti pubblici (si pensi, per gli enti locali, all'obbligo di contenimento della spesa storica per il personale posto dall'art. 1, commi 557 e seguenti, della legge n. 296 del 2006) o per le relative assunzioni (si pensi, sempre per gli enti locali, a quelle contenute nell'art. 3, comma 5, del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito dalla legge n. 114 del 2014). Rimane ferma la responsabilità (anche, se del caso, erariale) di amministratori e dirigenti dell'ente pubblico in caso di emanazione di direttive non coerenti con il contratto di servizio, nonché degli amministratori e dei dirigenti della società controllata in caso di mancato recepimento nei propri atti interni e/o nella contrattazione integrativa di secondo livello delle azioni suggerite dall'ente socio (Sezione Regionale di Controllo per la Liguria, parere n. 80 del 20/07/2017);

- rispetto alla previgente disciplina di cui all'art. 18, comma 2-bis del D.L. 112/2008, la nuova norma impone alle Amministrazioni pubbliche socie l'onere di fissare degli obiettivi per le società in controllo pubblico sul complesso delle spese di funzionamento e, quindi, non solo con riferimento alle spese di personale, come disposto in precedenza. Inoltre, rispetto al passato non vi è più alcun obbligo di riduzione della spesa di personale: le Amministrazioni sono lasciate sostanzialmente libere, nell'ambito della propria autonomia, di scegliere gli obiettivi ritenuti più confacenti al caso di specie, anche prevedendo, ove ciò sia ritenuto necessario, un giustificato incremento di tali spese;
- nella fissazione degli obiettivi specifici le Amministrazioni pubbliche devono tenere comunque conto di quanto previsto all'art. 25, in tema di vincoli alle assunzioni a tempo indeterminato, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico (ossia a carico delle Società partecipate), divieti o limitazioni alle assunzioni di personale (vedi: Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, parere n. 302/2018; Sezione Regionale di Controllo per la Toscana, parere n. 319/2019).

CONSTATATO, alla luce della normativa e delle autorevoli interpretazioni sopra riportate:

- l'obbligo dell'Ente locale di fissare, nei confronti delle proprie società in controllo pubblico, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, in materia di spese di funzionamento e di spese di personale, che tengano conto dei servizi prestati agli enti partecipanti o alla collettività di riferimento, in un'ottica di efficienza e di economie di scala.
- che l'art. 19 comma 5 D.lgs. 175/2016 non fa riferimento alla "diminuzione" delle singole voci di costo, ma richiede il contenimento delle stesse, in relazione al settore in cui ciascun soggetto opera. Il contenimento delle voci di spesa, dunque, non deve ostacolare l'eventuale potenziamento e ampliamento dell'attività svolta da tali società (nei limiti di quanto consentito dal TUSP) ma deve essere ragionevolmente conciliato con l'eventualità che un tale sviluppo si concretizzi, a condizione di mantenere inalterati i livelli della produttività e dell'efficienza della gestione, e quindi non aumentando l'incidenza media percentuale del complesso delle spese di funzionamento sul valore della produzione.

DATO ATTO che l'unico organismo in controllo pubblico nei confronti del quale il Comune di Carbonia ha la possibilità di fornire reali indirizzi è la società controllata al 100% SO.MI.CA. S.p.A, con la quale insiste un rapporto di Global Service, inizialmente stipulato a seguito di delibera del Consiglio Comunale n. 290 del 29 dicembre 2008, successivamente revisionato a seguito di delibera di Giunta Comunale n. 13 del 22 gennaio 2016, e di recente rinnovato a seguito di delibera di Giunta Comunale n. 291 del 20 dicembre 2018 per la durata di sei anni, fino a tutto il 2024 (Determinazione n. 246 del 15 marzo 2016).

VISTO, a riguardo, il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024, approvato con deliberazione del C.C. n. 20 del 31/03/2022, il quale contiene gli indirizzi operativi attinenti le spese di funzionamento nei confronti di So.Mi.Ca. S.p.A..

RITENUTO, in linea con quanto contenuto nel DUP 2022-2024, di dover precisare gli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, ex art. 19, comma 5, del TUSP, che la società in house So.Mi.Ca. S.p.A. dovrà perseguire nel periodo 2022 e 2023.

VISTI

- la legge 6.11.2012, n. 190;
- il D. Lgs. 14.03.2013, n. 33;
- il D. Lgs. 08.04.2013, n. 39;
- la Determinazione ANAC n. 1134 del 8/11/2017 contenente "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici".

PROPONE

1. Di stabilire i seguenti obiettivi specifici, annuali e pluriennali, ex art. 19, comma 5, del TUSP, che la società in house So.Mi.Ca. S.p.A. deve perseguire nel periodo 2022 e 2023:

- contenimento dei costi di funzionamento (ossia: spese per acquisto di beni e servizi; spese per il personale; oneri diversi di gestione al netto degli eventuali costi di natura straordinaria): nel caso di potenziamento e/o ampliamento dell'attività svolta dalla Società, a consuntivo il complesso delle spese di funzionamento potrà aumentare a condizione di mantenere inalterati i livelli di produttività e di efficienza della gestione, non aumentando l'incidenza percentuale del complesso delle spese di funzionamento sul valore della produzione nell'esercizio sociale considerato e dandone puntuale evidenza ed esplicazione

nelle relazioni da trasmettere al Comune;

- al fine di favorire il ricambio generazionale, assumere e conferire incarichi nei confronti di soggetti che non abbiano conseguito lo stato di quiescenza;
- non trattenere in servizio il personale che possiede i requisiti per il conseguimento dello stato di quiescenza;
- attribuire premi e incentivi al personale correlati agli obiettivi raggiunti e al risultato di bilancio con particolare attenzione, in caso di risultato negativo, alle motivazioni sottostanti;
- non adottare provvedimenti di aumento del livello di inquadramento contrattuale del personale per lo svolgimento delle medesime funzioni e attività;
- non applicare aumenti retributivi o corrispondere nuove o maggiori indennità o comunque altre utilità a qualsiasi titolo, non previste o eccedenti i limiti previsti dai contratti collettivi nazionali per la posizione ricoperta;
- rispettare le disposizioni e i limiti dell'art. 11, del D.lgs. n. 175/2016;
- rispettare i limiti normativi in materia di conferimento di incarichi di studio, ricerca, consulenze, convegni, mostre, formazione;
- rispettare le disposizioni normative applicabili alle società partecipate e in particolare:
  - Testo Unico delle società a partecipazione pubblica, D.lgs. n. 175/2016;
  - Codice dei contratti pubblici, D.lgs. n. 50/2016, e relative Linee ANAC;
  - Disposizioni sulla prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni, L. n. 190/2012, e relativi decreti attuativi n. 33/2013 e n. 39/2013;
  - la determinazione ANAC n. 1134 del 8/11/2017 contenente *“Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”*;
- salvaguardare il patrimonio netto della società attraverso il raggiungimento di un risultato positivo di bilancio da intendere come miglioramento nella gestione societaria in chiave prospettica, che sarà valutato secondo una visuale “dinamica”, in quanto viene determinato tenendo in considerazione la modifica, in positivo, delle poste in bilancio rispetto al precedente esercizio;
- raggiungere l'equilibrio economico finanziario dei servizi affidati alla società;
- presentare una relazione quadrimestrale che dia conto analiticamente dei seguenti dati economico-finanziari:
  - a) Valore della produzione;
  - b) Acquisti materie;
  - c) Servizi;
  - d) Godimento beni di terzi;
  - e) Personale e relativo assetto organizzativo;
  - f) Ammortamenti;
  - g) Variazione rimanenze;
  - h) Oneri diversi di gestione;
  - i) Risultato operativo lordo;
  - j) Gestione straordinaria;
  - k) Risultato prima delle imposte;
  - l) Margine operativo lordo;
  - m) Reddito operativo;
  - n) Beni materiali acquistati in corso di esercizio (autocarri/automezzi, attrezzature, macchinari, mobili e arredi, cespiti)

Per quanto riguarda l'attività gestionale dei singoli servizi, la società dovrà relazionare semestralmente mediante report sull'attività dei singoli servizi svolti su base mensile.

La valutazione sullo stato di attuazione e sul raggiungimento degli obiettivi verrà fatto nel rispetto dei parametri degli standard quali-quantitativi predefiniti per ciascun servizio sulla base dei seguenti indicatori di efficienza e di efficacia comparati al triennio precedente:

Per i servizi a canone

EFFICIENZA				EFFICACIA	
Ore impiegate per il servizio	% di tempo per attività	Lavoratori impiegati giornalmente	Costo delle attività con ora servita	Rispetto dei tempi	Risultati raggiunti

Per i servizi a misura e i lavori l'efficienza e l'efficacia è misurata sulla base di quanto stabilito nel cronoprogramma e negli elaborati progettuali in riferimento alla scontistica, alla qualità e ai tempi.

2. Di trasmettere copia del presente atto alla Società So.Mi.Ca., affinché garantisca il concreto perseguimento degli obiettivi sopra indicati tramite recepimento nei propri provvedimenti.
3. Di stabilire che nelle relazioni periodiche e alla fine dell'esercizio, in sede di approvazione del bilancio, l'Amministratore Unico dovrà relazionare sugli esiti e sugli eventuali scostamenti rispetto agli indirizzi approvati.
4. Di dichiarare, l'atto di approvazione della presente proposta di deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Sindaco  
Dott. Pietro Morittu

Letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO  
Dott. PIETRO MORITTU

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa ANTONELLA MARCELLO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa